

N. 2112 REG. SENT. ANNO 2002 n. 708 Reg. Ric. Anno 1997

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER LA TOSCANA

- I<sup>A</sup> SEZIONE -

ha pronunciato la seguente:

S E N T E N Z A

sul ricorso n. 708/97 proposto da F. B., rappresentata e difesa dall'avv. Nicoletta Gagliano, con elezione di domicilio presso lo studio della medesima, in Firenze, via Ippolito Nievo n. 13,

c o n t r o

il MINISTERO DEGLI INTERNI, in persona del Ministro degli Interni pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria per legge nella sua sede in Firenze, via degli Arazzieri n. 4,

per l'annullamento

del D.C.P. del 20.2.1996 con cui è stata attribuita alla ricorrente la qualifica di Vice sovrintendente della Polizia di Stato nella parte relativa alla decorrenza dal 9.1.1996 anziché dal 22.6.1994 e del conseguente inquadramento nella qualifica di Vice ispettore nel ruolo degli ispettori di polizia a decorrere dal 9.1.1996 anziché dal 1° settembre 1995.

e per l'accertamento

del diritto della ricorrente all'attribuzione della qualifica di Vice sovrintendente di polizia a far data dal 22.6.1994 nonché della qualifica di Vice ispettore dal 1° settembre 1995.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Designato relatore, alla pubblica udienza del 7 marzo 2002, il Consigliere dott. Andrea Migliozi;

Uditi, altresì, l'avv. Gagliano per la ricorrente e l'avvocato dello Stato Raugi per l'Amministrazione statale intimata;

Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:

## F A T T O

La ricorrente, sig.ra F. B., dipendente del Corpo della Polizia di Stato, veniva ammessa a frequentare il 9° corso di formazione tecnico-professionale per la qualifica di Vice sovrintendente avente la durata dal 20.12.1993 al 22.6.1994.

In data 1° marzo 1994 l'Amministrazione comunicava alla ricorrente che la stessa era stata dimessa dal corso suindicato per aver superato il periodo massimo consentito di assenza, avendo contratto infermità dipendente da causa di servizio.

La ricorrente veniva quindi ammessa a frequentare l'11° corso di formazione tecnico-professionale per la nomina alla qualifica di Vice sovrintendente, corso che, regolarmente frequentato dalla sig.ra F., terminava in data 9.1.1996.

Quindi, con D.C.P. del 20.2.1996 alla ricorrente veniva conferita la qualifica di Vice sovrintendente della Polizia di Stato a far data dal 9 gennaio 1996, nonché sempre a decorrere dall'anzidetta data, quella di Vice ispettore del nuovo ruolo degli ispettori di Polizia di Stato.

L'interessata che sostiene che dette nomine dovrebbero aver decorrenza dall'1.9.1995 anziché dal 9.1.1996, ha impugnato tale decreto, appunto, in parte qua, deducendo, a sostegno del proposto gravame, i seguenti motivi:

1) Violazione degli artt. 23 e 24 quinquies comma 5 del Dlgs 12.5.95 n. 197 e di eccesso di potere per illogicità e carenza di motivazione.

L'Amministrazione, ad avviso della ricorrente, ha proceduto, erroneamente ad applicare al caso di specie una precedente e più restrittiva disciplina, mentre avrebbe dovuto applicare la più favorevole e successiva normativa rappresentata dall'art. 24 quinquies del Dlgs n. 197 del 12.5.95.

2) Violazione degli artt. 3, secondo comma e 97 della Costituzione: la norma di cui al citato art. 24 nell'ipotesi in cui fosse intesa nel senso meno favorevole, sarebbe in contrasto con i principi costituzionali contenuti negli articoli citati in rubrica.

Si è costituito in giudizio il Ministero dell'Interno che ha contestato la fondatezza del ricorso chiedendone la reiezione.

## DIRITTO

La soluzione delle questioni giuridiche sollevate col proposto gravame impone una disamina della normativa regolante la materia, come temporalmente succedutasi e con riferimento ai fatti via via accaduti.

Dunque, la ricorrente, dipendente della Polizia di Stato, veniva ammessa al 9° corso di formazione tecnico-professionale per la qualifica di Vice sovrintendente, a svolgersi dal 20.12.1993 al 22.6.1994.

Con provvedimento notificato con nota telegrafica del 1° marzo 1994, la predetta veniva dimessa dal suindicato corso "a decorrere dall'8.2.1994 ai sensi dell'art. 20 DPR 24.4.1982 n. 335 per aver superato 30 giorni di assenza".

Ora detto DPR 335/82 al citato art. 20 così recita: "E' dimesso dal corso il personale che: ...2) è stato per qualsiasi motivo assente dal corso per più di trenta giorni, anche se non continuativi, e di quarantacinque giorni per infermità riportata durante il corso. Nell'ipotesi che essa sia stata contratta a causa delle esercitazioni pratiche, il personale è ammesso a partecipare di diritto al primo corso successivo al riconoscimento della sua idoneità psico-fisica e sempre che nel periodo precedente a detto corso non abbia riportato sanzioni disciplinari più gravi della deplorazione".

Il successivo art. 21 prevede che: "La promozione alla qualifica di Vice sovrintendente viene conferita secondo l'ordine di graduatoria del corso a decorrere dalla data di conclusione del corso stessa. Il personale ammesso a ripetere il corso per infermità contratta a causa delle esercitazioni pratiche viene promosso con la stessa decorrenza, ai soli fini giuridici, attribuita agli idonei del corso, dal quale è stato dimesso e nella stessa graduatoria si colloca, nel posto che gli sarebbe spettato, qualora avesse portato a compimento il predetto corso".

Continuando nell'exkursus normativo, interveniva il decreto-legge n. 271 del 6 maggio 1994, recante, all'art. 4, una disposizione dal seguente tenore: "Gli appartenenti alla Polizia di Stato ammessi ai corsi di formazione per la promozione a Vice sovrintendente ... dimessi dai corsi per assenza protratta oltre i limiti temporali previsti dai rispettivi ordinamenti, sono ammessi a domanda alla frequenza del corso successivo qualora l'assenza si sia verificata per malattia contratta per motivi di servizio".

Intanto, la ricorrente che era stata dimessa dal 9° corso per aver superato il periodo massimo di assenza per infermità dipendente da causa di servizio, presentava in data 29 agosto 1994, domanda di essere ammessa alla frequenza del prossimo corso di formazione per la nomina a Vice sovrintendente e l'interessata veniva ammessa, ai sensi dell'art. 4 del D.L. n. 156/94, a frequentare l'11° corso di formazione tecnico-professionale che avrebbe avuto termine il 9.1.1996.

In subjecta materia, quindi, è intervenuto il decreto legislativo n. 197 del 27.5.1995 del quale appare qui indispensabile, ai fini della soluzione della controversia all'esame, riportare alcune disposizioni. In particolare, l'art. 24 ter, riguardante proprio le funzioni del personale appartenente al ruolo dei sovrintendenti, al punto 5 prevede che: "il personale ammesso a ripetere il corso per infermità a causa di esercitazioni pratiche e per malattia contratta per motivi di servizio, viene promosso con la stessa decorrenza ai soli effetti giuridici attribuita agli idonei del corso dal quale è stato dimesso collocandosi nella stessa graduatoria nel posto che gli sarebbe spettato qualora avesse portato a compimento il predetto corso".

L'art. 24 poi stabilisce che: "Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano a decorrere dal 1° settembre 1995, relativamente al personale comunque in servizio alla stessa data".

Alla luce del quadro normativo testé illustrato, parte ricorrente ritiene che la sua nomina a Vice sovrintendente avrebbe dovuto essere retrodatata al 1° settembre 1995, in applicazione delle disposizioni in senso favorevole recate dall'art. 20 ter punto 5) del Dlgs 197/95.

Orbene, un siffatto assunto non appare condivisibile ove si tenga conto del regime giuridico che, ad avviso del Collegio, regge la fattispecie all'esame. Invero, deve ritenersi che la ricorrente si sia giovata della disposizione di favore recata dall'art. 4 del D.L. 271/94 lì dove è prevista l'ammissione alla frequenza del corso successivo del personale che ammesso ai corsi precedenti sia stato dimesso per aver fatto registrare un'assenza protratta oltre un determinato periodo per malattia contratta per motivi di servizio, esattamente come accaduto per la ricorrente la cui assenza era riconducibile a infermità dipendente da causa di servizio.

Il predetto articolo, per il vero, rispetto alle disposizioni recate sul punto dal previgente DPR n. 335/82 apporta una significativa innovazione lì dove ammette la possibilità di ripetizione del corso per coloro la cui assenza sia dovuta a malattia contratta per causa di servizio, mentre la disciplina precedente prevedeva tale beneficio solo per coloro che avessero contratto infermità a causa delle esercitazioni pratiche.

Oltre a tale contenuto, la norma ex art. 4 nulla aggiunge, sicché in ragione del principio temporale di efficacia delle norme legislative, alla sig.ra F. non può che applicarsi il regime giuridico vigente al momento in cui la medesima veniva ammessa a frequentare l'11° corso.

Parte ricorrente fonda la pretesa alla retrodatazione sulla scorta della normativa ritenuta ad essa favorevole recata dal Dlgs 197/95, ma l'art. 23 di detta legge nel prevedere che le disposizioni ... si applicano a decorrere dal 1° settembre 1995 va inteso nel senso che la nuova disciplina introdotta dall'art. 20 ter punto 5 si applica a partire dai corsi che si svolgeranno a partire dal 1° settembre 1995.

A favore di un'interpretazione per così dire restrittiva degli effetti temporali della nuova disciplina concorre oltretutto il dato logico-letterale, anche un'ulteriore decisiva considerazione: ove si accedesse alla tesi di parte ricorrente, infatti si avrebbe che il personale ricadente nelle condizioni della sig.ra F., si gioverebbe di un doppio beneficio, il primo rappresentato dalla possibilità di ripetere il corso, il secondo di usufruire della decorrenza giuridica della nomina rapportata a quella degli idonei del corso dal quale inizialmente il personale stesso è stato dimesso e non v'è dubbio che un siffatto duplice favore non pare sia stato voluto dal legislatore in relazione ad un procedimento che trova la sua attivazione in un arco temporale antecedente al 1° settembre 1995.

In definitiva, dunque la normativa che regge il rapporto giuridico qui in rilievo, quella recata dal D.L. 271/94 convertito nella legge 433/94, reca effetti favorevoli limitati alla sola ammissione al corso successivo e non altro, senza che sia possibile tener conto in favore della ricorrente di disposizioni che appaiono applicabili a situazioni che, ancorché analoghe a quella della ricorrente, vengano in essere in momenti temporali diversi da quelli che hanno contrassegnato la vicenda della sig.ra F..

Né le disposizioni di favore recate dal successivo Dlgs n. 197/95 offrono il fianco a qualche dubbio di illegittimità costituzionale sotto il profilo della disparità di trattamento.

Invero, la scelta di concedere solo a far data dal 1° settembre 1995 il beneficio della più favorevole decorrenza giuridica di nomina già prevista per il personale ammesso a ripetere il corso per infermità contratta a causa di esercitazioni pratiche anche al personale ammesso a ripetere il corso per infermità dipendente da causa di servizio, è rimessa al discrezionale apprezzamento del legislatore e come tale risulta nel merito insindacabile.

Conclusivamente l'attività di inquadramento della ricorrente nei ruoli di sovrintendente di Polizia di Stato prima e di ispettore poi, posta in essere dall'Amministrazione dell'Interno risulta essere stata espletata in corretta applicazione della normativa riguardante il caso di specie, risultando, così l'atto impugnato immune dalle censure di violazione di legge ed eccesso di potere dedotte col primo motivo di gravame, né si rinvencono nella fattispecie profili di illegittimità costituzionale pure denunciati col secondo e ultimo motivo d'impugnazione.

Il ricorso, pertanto, è infondato e va respinto.

Sussistono, peraltro, giusti motivi per compensare tra le parti le spese e competenze del giudizio.

P. Q. M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione I<sup>^</sup>, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo Rietta.

Compensa le spese e competenze del giudizio tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

Così deciso in Firenze, il 7 marzo 2002, dal Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, in Camera di Consiglio, con l'intervento dei signori:

Dott.ssa Giuseppina DELLA VALLE PAUCIULLO - Presidente

Dott. Giuseppe DI NUNZIO - Consigliere

Dott. Andrea MIGLIOZZI - Consigliere

F.to Giuseppina Della Valle Pauciullo

F.to Andrea Migliozi

F.to Mario Uffreduzzi - Direttore della Segreteria

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 23 SETTEMBRE 2002

Firenze, lì 23 SETTEMBRE 2002

IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA

F.to Mario Uffreduzzi